



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Roma, 11 FEBR. 2011

AGIS fax 06-44231838  
 ANICA fax 06-4402024  
 AGPC fax 06-91710975  
 APE fax 06-3729554  
 ANAC fax 06-37519499  
 CENTOAUTORI fax 06-68210895

c.a. Sigg.ri Presidenti

Prot. 4298/C 01-01-01-7.3

**URGENTE**

OGGETTO: *Tax credit e tax shelter* produttori e *tax credit* investitori esterni e distributori - Proroga al 31.12.2013 a seguito della conversione del decreto-legge n. 225 del 2010 - Comunicazioni - Nuovi chiarimenti.

## 1. Conversione d.l. 225-2010 “milleproroghe” – Proroga incentivi al 31.12.2013.

Con legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011, suppl. ord. n. 53, è stato convertito in legge il decreto-legge n. 225 del 2010 cd. “milleproroghe”. Nel testo convertito, in vigore dal 27 febbraio u.s., la proroga degli incentivi fiscali viene estesa al **31 dicembre 2013**.

Conseguentemente, sono prolungate a tale ultima data tutte le indicazioni, riferite alla data del 30 giugno 2011, contenute nella nota n. 1038 del 18 gennaio u.s..

Si fa presente che, allo stato, le modalità e le procedure di concessione ed erogazione di tutte le agevolazioni fiscali rimangono regolate dai decreti di attuazione 7.5.2009 e 21.1.2010, integrati dalle indicazioni interpretative fornite dallo scrivente e pubblicate, a decorrere dal 16 luglio 2009, nel sito *web* di questa Direzione Generale, incluse quelle di cui ai successivi punti della presente comunicazione.

## 2. Tax credit produttori e investitori esterni - Calcolo dell'intensità di aiuto nelle coproduzioni.

Ai fini delle disposizioni in materia di *tax credit* il calcolo della “intensità di aiuto” nel caso di coproduzioni deve essere riferito esclusivamente alla quota del coproduttore nazionale: in



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

tal senso dispongono, infatti, i principi comunitari in materia di “aiuti di Stato” (cfr. Comunicazione UE 26.9.2001) ai quali, necessariamente, deve attenersi la normativa interna in materia di *tax credit*. Suddetto criterio differisce rispetto a quello applicabile nell’ambito del contributo FUS ai sensi delle disposizioni contenute nel dlgs. 28-2004 (cd. legge cinema) e d.m. applicativo 12.4.2007, ove, con riferimento al caso coproduzione maggioritaria italiana (almeno 60%), per il calcolo dell’incidenza del contributo FUS viene preso a riferimento il costo complessivo del film.

Sempre nell’ambito del *tax credit*, è appena il caso di evidenziare che, ai fini del calcolo della predetta intensità d’aiuto, rilevano anche i crediti d’imposta concessi ai soggetti che eseguano apporti a favore del produttore ai sensi dell’art. 1, comma 325 e 327 della Finanziaria 2008. Anche con riferimento a tali apporti, ai fini del calcolo del limite massimo raggiungibile (49% del budget), si deve sempre far riferimento alla quota del budget complessivo di produzione riferibile al produttore nazionale istante.

### 3. Tax credit investitori esterni - Società finanziarie regionali e loro accesso all’agevolazione.

Nel caso in cui società finanziarie regionali offrano un sostegno alle società di produzione cinematografica tramite forme contrattuali e finanziarie riconducibili, alternativamente, sia a finanziamenti in *equity* che in capitale di debito, sia a rapporti di coproduzione, si chiarisce che, a partire dalla data di pubblicazione della presente nota, tali società finanziarie devono optare – fino a tutto il periodo di validità delle agevolazioni in oggetto – per una delle due soluzioni richiamate. La normativa in materia prevede, infatti, che i soggetti potenziali beneficiari si qualifichino o come soggetti interni alla filiera cinematografica o come soggetti esterni, potendo conseguentemente ricorrere alle specifiche misure di agevolazione previste. E’ esclusa, pertanto, la possibilità di operare, sia con riferimento al singolo film che rispetto a film differenti, alternativamente come soggetto “interno” alla filiera e come soggetto “esterno”. Si chiarisce, peraltro, come l’opzione per la qualifica di soggetto esterno, per le società finanziarie regionali, determini una sostanziale assimilabilità a quanto previsto per gli intermediari finanziari e già chiarito con nota n. 8298 del 9 luglio 2010, nonché quanto previsto, in relazione alla partecipazione alla realizzazione di opere che beneficino di sostegno pubblico, dalla nota n. 1038 del 18 gennaio u.s. (punto n. 2, ultimo capoverso). In conformità alle previsioni richiamate, si conferma pertanto la possibilità, anche per le società finanziarie regionali, di poter cumulare interventi di finanziamento (*debito/equity*) con forme di associazione in partecipazione come previsto dalle norme del *tax credit* dedicato ai soggetti esterni.

### 4. Tax credit investitori esterni - Inserimento dell’apporto dell’investitore esterno nel piano finanziario del film presentato ai fini del contributo FUS.

Nel piano finanziario che il produttore cinematografico presenta nell’ambito delle procedure finalizzate ad ottenere il contributo FUS l’eventuale apporto dell’investitore esterno non



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

deve essere calcolato solo nella misura (ridotta) del *tax credit* concesso all'investitore (ossia pari al 40% dell'apporto eseguito) bensì nell'ammontare complessivo dell'apporto medesimo (ovvero il 100% dell'apporto). In tal senso dispone, infatti, il comma 332 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2008.

## 5. Tax credit distributori – Accessibilità in relazione alla norma sul divieto di cumulo con il tax credit produttori (art. 1, comma 328, l. 244/07).

Si precisa che un'impresa che svolga attività di produzione e di distribuzione che si associ ad altra impresa di produzione, relativamente alla realizzazione di uno specifico film, compartecipando quindi ai proventi dell'opera, ha titolo per accedere al beneficio del *tax credit* distributori per quello stesso film soltanto qualora non abbia fatto, in proprio, richiesta di accesso al *tax credit* produttori, ovvero non abbia concesso il nulla osta al coproduttore (nell'ipotesi in cui, ovviamente, questo risulti dovuto). In tale fattispecie, infatti, non si rientra nell'ipotesi di divieto di cumulo delle agevolazioni contemplato dall'art. 1, comma 328, della legge n. 244/2007 che deve essere riferito all'effettivo accesso alle diverse forme di agevolazione e non, invece, alla mera qualifica dell'impresa quale produttore e distributore del film. Egualmente non rileva il fatto che una parte dell'apporto produttivo al film dell'impresa in questione provenga da un c.d. "investitore esterno", in relazione al quale venga richiesto il relativo *tax credit* ex art. 1, comma 325.

## 6. Tax credit distributori – Nozione di "prima uscita del film nelle sale cinematografiche" (art. 5, comma 3, d.m. 21.1.2010).

Al fine dell'applicazione della disposizione in oggetto, si deve intendere la prima uscita con sbigliettamento accertato SIAE, non tenendo conto, pertanto, delle precedenti presentazioni in pubblico di carattere promozionale e/o proiezioni in festival, rassegne, etc., eventualmente effettuate prima o dopo la richiesta del nulla osta alla proiezione in pubblico.

## 7. Tax credit distributori e investitori esterni – Limiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), e dall'art. 2, commi 2 e 3, del dm 21.1.2010 – Modalità di calcolo del *plafond* annuo disponibile.

Si ricorda che, come già chiarito nel punto 21 della circolare n. 7085 del 4 giugno 2010, per le imprese di produzione, ai fini del calcolo del *plafond* annuo disponibile, rileva il momento della definitiva concessione del credito d'imposta da parte di questa Amministrazione, all'esito della procedura prevista dal decreto attuativo.

Al riguardo si precisa che le medesime indicazioni valgono anche per le imprese di distribuzione che accedano al *tax credit* ad esse riservato (ex art. 4, comma 1, lett. a) e b) del dm 21.1.2010).

La verifica circa il raggiungimento del *plafond* annuo da parte degli investitori "esterni", invece, dovrà avvenire assumendo come rilevante il momento dell'effettivo versamento



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

dell'apporto (che deve avere, peraltro, anche "data certa") e ciò in ragione della evidente circostanza per la quale l'investitore esterno – a differenza del produttore e del distributore - non "governa" i tempi di realizzazione dell'opera filmica e di distribuzione della stessa ed allo stesso deve essere consentito di programmare i propri investimenti (apporti) in relazione alle proprie politiche di bilancio.

## 8. Tax credit distributori – Possibilità di avvalersi "in contemporanea" dei limiti ex art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.m. 21.1.2010, e relative modalità.

E' opportuno chiarire che qualora un'impresa richieda il *tax credit* distributori per più film, di cui alcuni riconosciuti di interesse culturale ed altri "solo" di espressione di lingua originale italiana, qualora per i film di interesse culturale le richieste di credito di imposta eccedano il *plafond* annuo e l'impresa non abbia utilizzato interamente il *plafond* dedicato ai film espressione di lingua originale italiana, è consentito alla stessa impresa di richiedere, per i film di interesse culturale, il *tax credit* a valere sul *plafond* destinato ai film espressione di lingua originale italiana. Ciò in ragione del fatto che i film di interesse culturale esprimono una eleggibilità culturale "avanzata" rispetto ai film di espressione di lingua originale italiana e rappresentano, in concreto, un "sottoinsieme" di questi.

E' importante anche chiarire che, nella fattispecie descritta, la richiesta relativa alla fruizione del *tax credit* distributori, avanzata per un film di interesse culturale che non trovi capienza totale nel *plafond* riservato, non può essere mai "ripartita" sulle due misure agevolative in argomento, ma deve essere indirizzata unicamente su quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. b). del d.m. 21.1.2010 (10%). In sostanza, l'impresa deve sempre optare, in relazione a ciascun film di interesse culturale, per l'accesso ad una delle due misure con conseguente utilizzo del relativo *plafond* previsto dalla normativa.

## 9. Tax credit distributori – Valenza dell'indicazione richiesta nella modulistica relativa al numero previsto di copie di uscita in sala.

Nella modulistica del *tax credit* per la distribuzione è richiesta, tra l'altro, l'indicazione del numero previsto (rigo A8 comunicazione) e di quello effettivo (rigo A9 istanza) del numero di copie di uscita del film. Si precisa che si tratta di indicazioni a carattere essenzialmente informativo per l'Amministrazione, non applicandosi, in questa sede, le disposizioni sui limiti minimi obbligatori di distribuzione stabiliti ai fini dell'ottenimento del contributo FUS.

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito *web* di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nicola Botrelli)